



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 11 DEL 07 SETTEMBRE 2021

...omissis...

5. Formazione elenco per nomina componenti nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo

- Visto l'art.8 del D.P.R. 7.08.2012 n.137;
 - Visto il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati", approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con delibera del 19.11.2012 ed in particolare gli artt. 4 e 5;
 - atteso che alla data della seduta precedente (06.08.2021), erano pervenute solamente 12 candidature a fronte delle 14 richieste ex art. 5 comma 1 del predetto Regolamento si è proceduto ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 5;
 - ritenuta, altresì, opportuna la presenza di esperti in materie giuridiche, in seno Consiglio di disciplina territoriale, al fine di una più qualificata applicazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare si è individuato un componente esterno come previsto dall'art. 4, comma 5 del sopra indicato Regolamento;
 - verificata la sussistenza in capo a tutti i candidati, interni ed esterni, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4 del regolamento innanzi citato;
- di seguito si elencano i candidati di cui in primis i 7 professionisti che hanno già ricoperto il ruolo nel Consiglio di Disciplina del precedente quadriennio:

Il C.D. all'unanimità

1. Barbierato Andrea
2. Bellini Massimo
3. Ferrari Luigi Eraldo
4. Rizzi Davide
5. Turchetti Guido
6. Prearo Alessandro
7. Debora D'Aquino – Componente Esterno

8. Altieri Simone
9. Baldachini Loris
10. Celeghin Cinzia
11. Dall'Ara Gian Paolo
12. Marchesin Samuele
13. Squaiella Stefano
14. Targa Federico

Si proceda a trasmettere, al Presidente del Tribunale di Rovigo, l'elenco sopra indicato, affinché, provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale. Si proceda a pubblicare, senza indugio, sul sito internet del Collegio, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale l'elenco sopraindicato.

...omissis...



Il Presidente
Geom. Marco Barbieri

Estratto di delibera conforme all'originale

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati -
Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e
Geometri laureati, a norma dell'articolo 8, com-
ma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 19 NOVEMBRE 2012

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le mo-
dalità di designazione dei membri dei Consigli di discipli-
na territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, in attua-
zione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina territoriale)

1. Ai sensi dell'art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137,
presso i Consigli territoriali dei Collegi dei Geometri e
Geometri Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina
territoriali ai quali sono affidati i compiti di istruzione e di
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all'albo.

2. I Consigli di disciplina di cui al comma 1 sono
composti da un numero di consiglieri pari a quello dei
consiglieri dei corrispondenti Collegi territoriali, indivi-
duati sia tra gli iscritti all'albo, sia tra professionisti e(o)
esperti esterni alla Categoria.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di discipli-
na territoriale sono svolte dal componente con maggiore
anzianità d'iscrizione all'Albo o, qualora vi siano compo-
nenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore
anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte
dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo
o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal
componente con minore anzianità anagrafica.

4. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre
componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di
disciplina, ciascuno dei quali è composto da tre Consiglieri.

5. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena
indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
sul procedimento disciplinare.

Art. 3 (Cause di incompatibilità)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina
territoriali dei Geometri e Geometri Laureati è incompati-
bile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qua-
lunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispon-
dente Collegio, o in seno a un Collegio territoriale di altro
ordinamento professionale, oltre che con la carica di Con-
sigliere Nazionale.

Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali
dei Geometri e Geometri Laureati sono nominati dal Pre-

sidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i
soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai
Consigli dei corrispondenti dei Collegi territoriali.

2. Gli iscritti al Collegio che intendano partecipare al-
la selezione per la nomina a componente il Consiglio di
disciplina territoriale devono presentare la loro candidatu-
ra entro e non oltre trenta giorni successivi
all'insediamento del nuovo Consiglio del Collegio territo-
riale di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e
modalità stabilite dal Collegio territoriale di appartenenza
e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagi-
na principale del sito internet dell'Ente medesimo (o, in
mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). Gli
iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura
un curriculum vitae, compilato conformemente al modello
predisposto dal Collegio territoriale di appartenenza e
pubblicato sul sito internet di quest'ultimo (o, in mancan-
za, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). La mancata
allegazione del curriculum vitae determina l'immediata
esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono di-
chiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Geometri e Geome-
tri Laureati da almeno 5 anni;
- di non avere legami di coniugio ovvero di paren-
tela e(o) di affinità entro il 4° grado con altro professioni-
sta eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appa-
rtenenza;
- di non avere legami derivanti dallo svolgimento
in comune di un'attività professionale e(o) imprenditoriale
con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio
territoriale di appartenenza;
- di non aver riportato condanne con sentenza irre-
vocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusio-
ne per un tempo non inferiore a un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubbli-
ca, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tri-
butaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stati sottoposti a misure di preven-
zione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli
effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni
precedenti.

La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti
costituisce causa di ineleggibilità, la quale -previo accer-
tamento del Presidente del Tribunale - si traduce in causa
di decadenza quando sopravviene alla nomina a compo-
nente il Consiglio di disciplina, ossia quando il Consiglie-
re perde un requisito di eleggibilità nel corso
dell'espletamento delle proprie funzioni.

5. È facoltà del Collegio territoriale inserire
nell'elenco di cui al precedente comma 1 dei componenti
esterni, non iscritti all'albo. Per tali componenti i Consigli

territoriali di disciplina la scelta del candidato avviene ad opera del Collegio territoriale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. I componenti esterni possono essere individuati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia disciplinare.

Art. 5 (Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata a seguito dell'esame dei *curricula* prodotti, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere costituito da iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati.

2. Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 1, non sia pervenuta alcuna candidatura, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio territoriale procede d'ufficio a integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a ricoprire l'incarico.

3. Dopo l'approvazione con apposita deliberazione consiliare, l'elenco dei candidati è senza indugio pubblicato sul sito internet del Collegio territoriale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

4. L'elenco dei candidati - unitamente ai loro *curricula* professionali - è immediatamente trasmesso, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché questi provveda, senza indugio, a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'albo del corrispondente Collegio territoriale.

5. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina è immediatamente comunicata agli uffici del corrispondente Collegio territoriale, per consentire - su iniziativa del Presidente - il successivo insediamento dell'organo e assicurare la pubblicazione sul sito internet dell'Ente medesimo, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

6. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede per mezzo dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, seguendo l'ordine all'uopo da

questi prestabilito. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuati discrezionalmente dal Consiglio del Collegio territoriale, all'interno della quale il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

Art. 6 (Durata e prorogatio)

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio del Collegio territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Art. 7 (Commissariamento)

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del dpr 7 agosto 2012 n. 137, il Ministro della Giustizia può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del Ministro della Giustizia, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'elenco dei candidati - di cui al precedente articolo 5, comma 1° - dovrà essere inviato al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli dei Collegi territoriali in carica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina la funzione disciplinare di loro competenza è esercitata dai Consigli territoriali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 9 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.